



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER APRILE 2016

► INPS

BUSTA ARANCIONE

Sono in arrivo le prime 150.000 buste arancione dell'INPS. Il programma prevede un invio di questo documento a 7.000.000 di lavoratori che non hanno utilizzato l'accesso al servizio online dell'Istituto. Questo documento permette all'utente di:

controllare i contributi che risultano versati in Inps (come abbiamo indicato) ed anche di segnalare all'INPS le necessarie correzioni o gli accrediti mancanti,

conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;

calcolare l'importo stimato della pensione "a moneta costante", prescindendo cioè dall'andamento dell'inflazione;

ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio (tasso di sostituzione).

E' importante, a prescindere dalle proiezioni, specie se troppo avanti nel tempo, concentrare l'attenzione sulla verifica delle posizioni assicurative per ogni intervento utile di patrocinio in favore di quanti si rivolgeranno ai nostri servizi.

► INPS

PRIMA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE.

L'Inps, con il messaggio n. 1763 del 20 aprile 2016, informa che per le pensioni liquidate nell'ambito delle gestioni pubbliche, a partire dalla mensilità di maggio 2016, il **primo pagamento** potrà essere effettuato, oltre che il giorno 1, anche il **giorno 7 del mese**, o il giorno bancario immediatamente successivo, qualora l'1 o il 7 sia festivo o non bancario.

Come previsto già per le pensioni della gestione privata, il pagamento del giorno 7 conterrà tutte le somme da corrispondere a titolo di arretrato dalla decorrenza giuridica fino al mese in corso.

A titolo di esempio, con il pagamento di maggio relativo a una pensione con decorrenza marzo 2016, saranno pagate tutte le somme relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2016.

Le rate successive saranno corrisposte secondo le regole ordinarie: il primo giorno di ciascun mese o in quello successivo, se questo cade in giorno festivo o non bancario.

Si precisa che per i pagamenti del giorno 7, gli interessati saranno informati con la seguente nota sul cedolino: *Il pagamento della prima rata di pensione sarà disponibile il giorno 7 o il giorno successivo se festivo o non bancario.*

► INPS

CIRCOLARE 65/16 – CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

È stata pubblicata la circolare dell'Inps (n. 65 del 15 aprile 2016) relativa al congedo indennizzato di tre mesi, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere - escluse quelle del settore domestico -, al fine di svolgere i percorsi di protezione.

Questa misura è stata introdotta dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, in vigore al 25 giugno 2015.

La circolare Inps n. 65/2016 si rivolge, in particolare, alle lavoratrici del settore privato sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. **Per fruire del congedo (coperto da contribuzione figurativa)**, che spetta per un periodo massimo di tre mesi (90 giorni di astensione effettiva dal lavoro), **e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento** con obbligo di prestare l'attività lavorativa ed essere inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio.

Il congedo può essere goduto su base giornaliera od oraria secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra le due modalità. L'utilizzo ad ore è comunque consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Le lavoratrici del settore pubblico sono considerate nella Circolare Inps per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa in quanto il trattamento economico è corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre – precisa l'Inps nella Circolare - alle **lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all'indennità.

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, **è tenuta a preavvisare il datore di lavoro** almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre idonea certificazione.

Dovrà inoltre presentare domanda anche alla Sede Inps, di regola prima dell'inizio del congedo. Se ha già fruito di periodi di congedo, dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) a oggi, deve presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

Si ricorda il diritto per la lavoratrice dipendente di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa.

► **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

FIRMATO IL DECRETO PER IL "PART-TIME AGEVOLATO"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell'età pensionabile, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

I lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto **al trattamento pensionistico di vecchiaia** e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro **da tempo pieno a tempo parziale** con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%, con corresponsione mensile, da parte datoriale, **in aggiunta** allo stipendio ridotto, di una **somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro** relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con **riconoscimento della contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare, previa certificazione Inps del possesso dei requisiti da parte del lavoratore, un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del

lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura di riduzione.

La somma aggiuntiva erogata dall'azienda è omnicomprensiva e **non concorre alla formazione del reddito** da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione Inail.

Una volta stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale, l'azienda deve trasmettere detto contratto alla Direzione del Lavoro competente per territorio, ciò affinché possa rilasciare l'autorizzazione all'accesso al beneficio (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'accordo).

L'azienda, una volta acquisito il provvedimento autorizzatorio, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all'Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio.

Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica, l'Inps comunica l'accoglimento o il rigetto.

L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie.

Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, risulti superato il limite massimo delle risorse assegnate, l'Inps respingerà la domanda. Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

► **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Decreto di ripartizione delle risorse 2016 per gli ammortizzatori in deroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il decreto che dispone **la prima ripartizione delle risorse a disposizione di Regioni e Province autonome per la concessione degli ammortizzatori in deroga, per l'anno 2016** (200 milioni di euro).

Sono quindi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e Trento 200 milioni di Euro per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga per l'anno 2016.

È infatti operativo il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che assegna le relative risorse finanziarie, a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

Il decreto costituisce la prima ripartizione di risorse per gli ammortizzatori in deroga dell'anno in corso, effettuata sulla base del riparto concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 settembre 2013.

► **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Decreto 24.2.2016: Adozioni e affidamenti lavoratrici parasubordinate

Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps hanno diritto, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26 del T.U. n. 151/2001, senza limiti di età del bambino, come previsto per le altre lavoratrici.

Il recente decreto del 24/2/2016, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 5 aprile 2016, colma così una lacuna di tutela per queste lavoratrici, modificando il DM 4 aprile 2002, secondo il quale il diritto alla indennità, in caso di adozione/affidamento nazionale, spettava a condizione che il bambino non avesse superato i sei anni di età.

Il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso il congedo, in caso di adozione nazionale o internazionale, dai tre ai cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del minore, in attuazione della sentenza della C.C. n.

257/2012, lasciando tuttavia inalterate le condizioni e le modalità previste dal DM 4 aprile 2002

Si ricorda che ai sensi del citato art. 26 il congedo di maternità è pari a cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia o in Italia, a prescindere dall'età del bambino e spetta anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età. Anche il padre lavoratore ha diritto al congedo se la madre lavoratrice vi rinunci anche solo parzialmente, e in determinate situazioni previste dalla legge. Nel caso di adozione internazionale si può chiedere anche per i periodi di permanenza all'estero. Per l'affidamento non preadottivo il congedo è pari a tre mesi, da fruire entro i 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Infine, il decreto pubblicato il 5 aprile prevede che l'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

► INAIL

Circolare n 15 del 11.4.2016: copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato

Con la circolare indicata l'Inail illustra le novità introdotte dalla c.d. Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 312-316, della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208), riguardanti l'ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell'**attività di volontariato ai fini di utilità sociale** e l'estensione della platea dei soggetti promotori, nonché le istruzioni operative per l'applicazione della disciplina in esame.

► CORTE CASSAZIONE

INFORTUNIO IN ITINERE IN BICICLETTA

A breve distanza di tempo dalla circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016 - *"Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede"*, la Corte di Cassazione interviene proprio sulla legittimità dell'utilizzo della bicicletta per la valutazione di un infortunio in itinere, sancendo alcuni principi.

Si tratta della recente sentenza del **13 aprile 2016, n. 7313**, con la quale si afferma che la legittimità dell'uso della bicicletta va valutata non soltanto in relazione al criterio della distanza abitazione-lavoro, mentre va individuata in relazione ad un criterio che tenga conto di vari standard comportamentali esistenti.

Tra questi, la tendenza a favorire l'utilizzo della bicicletta, come emerge dalla recente legge del 28.12.2015 n. 221 (c.d. collegato ambientale) che, integrando la disciplina dell'infortunio in itinere di cui al T.U. 1124/65, stabilisce che l'uso del velocipede, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato, e dunque – come precisa la Cassazione – sempre assicurato come lo è l'andare al lavoro a piedi o con il mezzo pubblico.

In sostanza la distanza, tanto più quando venga in considerazione l'utilizzo di questo mezzo, non può essere ritenuto in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell'uso del mezzo privato, anche perché in mancanza di indicazioni contenute nella norma non se ne potrebbe fissare una in grado di separare con certezza i casi tutelati da quelli esclusi dalla tutela.

Altro principio espresso nella sentenza è quello relativo all'applicabilità della nuova norma che, pur essendo entrata in vigore in epoca successiva al fatto esaminato dalla S.C., e tuttavia, proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità, non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa.

Lo stesso Inail, con la citata circolare n. 14, aveva chiarito che tali disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie

amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

►CORTE DI CASSAZIONE

UTILIZZO DISTORTO DI PERMESSI LEGGE 104/1992

Con sentenza n. **5574** del **22 marzo 2016**, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del datore di lavoro di licenziare per giusta causa un lavoratore che ha usufruito di permessi richiesti per l'assistenza a familiari disabili (previsti dalla Legge n. 104/1992), per motivi estranei all'assistenza stessa.

I giudici della Suprema Corte hanno asserito come un utilizzo distorto dei permessi per l'assistenza a familiari disabili possa essere considerato come un *“sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali”* e, come tale, essere una *“grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro”*.

►REGIONE LOMBARDIA

Pubblicato sul sito del Patronato ACLI Lombardia la DGR della Regione sul reddito di autonomia 2016